



Regolamento didattico

del Corso di laurea magistrale in **Consulenza e direzione aziendale** Classe LM-77 *Scienze economico-aziendali*

Visto:

- l'art. 11 dello Statuto dell'Università degli Studi di Macerata
- il Regolamento didattico di Ateneo, in particolare l'art. 1, comma 2, l'art. 6 e l'art. 10, comma 2;
- il decreto del Rettore n. 1153 del 3 ottobre 2001 concernente l'istituzione della Facoltà di Economia dell'Università degli Studi di Macerata;
- la delibera del Consiglio di Facoltà di Economia del 9 luglio 2008 con cui è stato approvato il Regolamento didattico di Facoltà;
- la delibera del Consiglio Unificato dei Corsi di studio della Facoltà di Economia del 9 luglio 2008 con cui è stato approvato il seguente Regolamento;

Art. 1

Denominazione del Corso di laurea magistrale e Classe di appartenenza

Il presente Regolamento didattico concerne, ai sensi del Regolamento didattico della Facoltà di Economia, il Corso di laurea magistrale in **Consulenza e direzione aziendale** (qui di seguito definito anche come "Corso di laurea magistrale CDA") appartenente alla Classe LM-77 *Scienze economico-aziendali* (di seguito LM-77).

Art. 2

Obiettivi formativi del Corso di laurea magistrale

I laureati del Corso di laurea magistrale in **Consulenza e direzione aziendale** devono:

- a) possedere un'approfondita conoscenza in ambito economico-aziendale, matematico-statistico e giuridico, ottenuta attraverso la combinazione di discipline e di modalità di apprendimento e acquisizione di capacità che permettono loro di affrontare le problematiche aziendali nell'ottica integrata propria delle direzioni aziendali e della programmazione e gestione del cambiamento;
- b) acquisire le approfondite conoscenze sopra richiamate anche tramite l'uso delle logiche e delle tecniche della formalizzazione quantitativa e della prospettiva internazionale e interculturale;
- c) acquisire le metodologie, i saperi e le abilità necessarie a ricoprire posizioni di responsabilità nell'amministrazione e nel governo delle aziende, nonché a svolgere le libere professioni dell'area economica;
- d) essere in grado di utilizzare efficacemente, in forma scritta e orale, almeno una lingua dell'Unione Europea oltre l'italiano, con riferimento anche ai lessici disciplinari.

Art. 3

Elenco degli insegnamenti

L'elenco dei *curricula* offerti agli studenti, dei relativi insegnamenti con l'indicazione dei crediti, dei settori scientifico-disciplinari di riferimento e dell'eventuale articolazione in moduli, nonché delle altre attività formative del Corso di laurea magistrale CDA, è specificato nell'Allegato "A" accluso al presente Regolamento e di cui costituisce parte integrante.

Art. 4

Specificazione dei criteri di accesso al Corso di laurea magistrale

1. In attuazione a quanto previsto nel Regolamento di Facoltà i criteri di accesso al Corso di laurea magistrale sono specificati ai sensi delle seguenti disposizioni.
2. Al Corso di laurea magistrale CDA può accedere chi ha conseguito la laurea o un diploma universitario di durata triennale, ovvero altro titolo di studio conseguito all'estero e riconosciuto idoneo. Nel rispetto di quanto di seguito indicato, è effettuata una preliminare valutazione del *curriculum* degli studi seguiti per la verifica del possesso dei requisiti curriculari e dell'adeguatezza della preparazione dello studente.



3. Chi ha conseguito la laurea triennale nei Corsi di studio della Classe L-18 *Scienze dell'economia e della gestione aziendale* e chi ha conseguito la laurea triennale nei Corsi di studio della ex Classe 17 *Scienze dell'economia e della gestione aziendale*, accede senza la prescrizione di ulteriori o specifici obblighi formativi di carattere integrativo, in ragione della compatibilità e della continuità didattico-disciplinare, al Corso di laurea magistrale CDA.

4. Gli studenti che sono già iscritti ai predetti Corsi della Classe L-18 e, fino ad esaurimento della ex classe 17, possono, entro l'ultima sessione straordinaria degli esami di laurea, iscriversi con riserva al Corso di laurea magistrale CDA qualora, al momento della data di presentazione della domanda, siano in possesso di almeno 150 CFU. In caso di mancato conseguimento del titolo triennale, lo studente decade a tutti gli effetti dall'iscrizione alla laurea magistrale.

5. Chi ha conseguito altra laurea triennale (diversa da quella indicata sopra al comma 3), ovvero è in possesso di altro titolo equipollente, ovvero di un titolo conseguito all'estero e riconosciuto idoneo, accede al Corso di laurea magistrale CDA, senza debiti formativi, previa la verifica dell'acquisizione, nell'ambito della carriera precedente, di un numero di crediti formativi per ciascun ambito disciplinare secondo quanto riportato nell'allegato "B" del presente regolamento, di cui costituisce parte integrante. Eventuali crediti mancanti possono essere acquisiti superando il relativo esame prima dell'iscrizione al corso di laurea magistrale.

Art. 5

Propedeuticità

Nel Corso di laurea magistrale CDA non sono previste propedeuticità tra gli insegnamenti/esami richiesti. È facoltà di ciascun docente specificare le conoscenze richieste per il sostenimento dell'esame.

Art. 6

Piani di studio

Nel Corso di laurea magistrale CDA si applicano le regole di presentazione dei piani di studio stabilite ai sensi del Regolamento didattico di Facoltà.

Art. 7

Tipologia delle forme didattiche degli esami e delle altre verifiche del profitto degli studenti

1. Nel Corso di laurea magistrale CDA le prove di esame possono essere orali, scritte, ovvero scritte con successivo colloquio orale.
2. Le modalità di svolgimento delle prove d'esame sono pubblicizzate all'inizio dell'insegnamento anche mediante apposita indicazione nella guida dello studente.
3. Lo svolgimento degli esami è subordinato alla relativa prenotazione che avviene, di norma, in via telematica. Qualora lo studente non abbia potuto procedere alla prenotazione per ragioni che il Presidente della Commissione considera giustificate, lo studente è egualmente ammesso allo svolgimento della prova d'esame.

Art. 8

Frequenza delle lezioni e delle altre attività formative

1. La frequenza delle lezioni e delle altre attività formative attivate nel Corso di laurea magistrale CDA non è obbligatoria.
2. Qualora sia previste prove di esame scritte o orali, anche relative a parti del programma d'esame, riservate ai frequentanti delle lezioni o delle altre attività formative, la frequenza è accertata dal docente o da un suo incaricato, e si considera compiutamente effettuata se lo studente ha partecipato almeno a due terzi delle lezioni o delle altre attività formative.

Art. 9

Prova finale per il conseguimento del titolo di studio

La prova finale per il conseguimento del titolo di studio relativo al Corso di Laurea magistrale CDA si svolge in conformità ai criteri generali posti nel Regolamento didattico di Facoltà.